

30 SET. 2020



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO VENETO, Organizzazione di volontariato
Assemblea straordinaria
Approvazione dello statuto

In data 12 09 20 presso i locali della fondazione Lanza in via Barbarigo 5 è convocata l'assemblea straordinaria della associazione amministrazione di sostegno, a norma del vigente statuto, per l'approvazione del nuovo statuto in adesione alle previsioni del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

I lavori hanno inizio alle ore 11.

Si premette che in ossequio alle disposizioni anticovid si è provveduto a rilevare la temperatura di ogni partecipante e ad assicurare i presidi di disinfezione delle mani. Ogni partecipante inoltre ha compilato e sottoscritto una autocertificazione con cui dichiarava di non essere affetto di coronavirus.

Il dott. Renzo Zanon in qualità di socio anziano assume la presidenza dell'assemblea.

Si procede alla verifica dei presenti con i rispettivi requisiti di socio.

Risultano regolarmente iscritti e presenti:

ANSELMI GIANNAROSA
BAESSO CHIARA (delega)
BELLOTTO LUISA
BISCEGLIA ANGELA(delega)
BEZZE CLAUDIA
BOLDRIN UMBERTO
BOTTERI G.BATTISTA (delega)
CARRARO GABRIELLA (delega)
COLEDAN EMANUELE(assente)
DELL'AGNESE CRISTINA
DONATI M.ANTONIA (delega)
FRATTINA FILIPPO
LAZZARI GIUSEPPE
LAZZARI SONIA
MARZOTTO MARIA (assente)
MAZZOLINI MARIA (assente)
MENINI ROSANNA
NOVELLO MARIA (delega)
ORTU FAUSTA
RIZZO RENATO (delega)
ROSSETTO ANTONIETTA (delega)
ROSSINI GIORGIA (assente)
SANTONE GIOVANNI
SCHIAVOLIN LYDIA

SUCCU FANCESCA
TORRESIN GIUSEPPE
TREVISAN ANDREA
VOLTAN STEFANIA
ZANON RENZO

I soci totali sono 29 di cui presenti 17; assenti deleganti : 8 ; assenti 4.

Assume la presidenza della assemblea il dr. Zanon in qualità di socio anziano che illustra lo scopo e le procedure da osservare per procedere alla approvazione del nuovo statuto. Precisa il dr. Zanon che copia dello statuto era stata inviata a tutti i soci e nessuno aveva avanzato rilievi critici o posizioni contrarie. Specifica inoltre che, a norma del vigente statuto, l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto richiede la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci (compresi quanti impossibilitati a partecipare hanno conferito delega formale ad altro socio) mentre l'approvazione comporta il voto favorevole della maggioranza. Alla luce dei dati riportati in premessa si rileva che il numero totale di soci è di 29 unità e che la somma dei presenti e dei deleganti ammonta a 25 unità, superiore al quorum previsto che si attesta a 22 unità. Ricorrono pertanto le condizioni per dare corso alla assemblea straordinaria.

Passa quindi la parola alla dott.ssa Succu in qualità di presidente della associazione amministrazione di sostegno. Succu evidenzia come con l'approvazione del nuovo statuto si chiude un periodo di attività denso di impegni e di risultati e si apre una nuova fase orientata ad operare nella cornice delle finalità del terzo settore. La prima significativa innovazione riguarda la ragione sociale che d'ora in poi sarà: "Amministrazione di Sostegno Veneto organizzazione di volontariato" che vale a caratterizzare l'identità del nuovo organismo, che continuerà ad operare per l'attuazione delle legge 6/04 a favore delle persone socialmente fragili con più ampi orizzonti operativi e con rinnovato impegno. L'art. 5 del nuovo statuto riporta dilatate le linee operative e più suggestivi ambiti di impegno. Alla fine della relazione la presidente fornisce ai presenti specifici chiarimenti sui punti più impegnativi dell'articolato.

Si procede, quindi, alla votazione con la specificazione che l'approvazione dello statuto comporta il voto favorevole della maggioranza (-13-) degli aventi diritto al voto (25).

I presenti approvano all'unanimità. Nessun voto contrario, nessuna astensione.

Il delegati confermano la posizione favorevole dei rispettivi deleganti cui era stato recapitato il documento in precedenza.

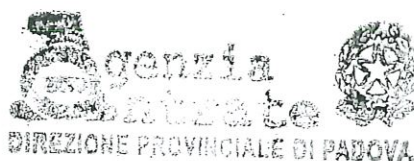
L'esito complessivo della votazione comporta l'approvazione dello statuto nel testo allegato al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale.

Con la soddisfazione di tutti i presenti l'assemblea chiude i propri lavori con l'augurio di un proficuo lavoro per la nuova organizzazione.

Sono le ore 11,45

Verbalizzante

Dott. Giuseppe Lazzari



30 SET. 2020

Registrato a Padova il _____
al N° 7444 _____ Serie 3

Esattile € _____
LIQUIDATI € _____ ESENTE

Il Funzionario addetto (*)

Marta CLIMEN

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"





AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO VENETO, Organizzazione di volontariato

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e s. m. i. , del codice civile e della normativa in materia l'ente denominato " Amministrazione di Sostegno Veneto organizzazione di volontariato " che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del codice civile, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Gradenigo 10 (presso il Centro Servizi Volontariato) nel comune di Padova

Qualsiasi variazione della sede legale non comporta variazione statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 (Statuto)

L' organizzazione di volontariato (di seguito organizzazione) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art 5 (Finalità e attività)



L'organizzazione, in conformità ai valori del Volontariato, esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, e di utilità sociale ed in particolare:

- azioni di educazione per l'inclusione nel tessuto della vita di relazione di persone a rischio di emarginazione sociale a causa di condizioni limitanti l'autonomia personale e le possibilità di crescita sul piano fisico, psichico, relazionale, economico e culturale, in aderenza ai principi costituzionali della sussidiarietà e della solidarietà;

promozione e sviluppo di azioni volte alla consulenza, all'orientamento e accompagnamento di quanti intendono avvalersi dell'istituto della amministrazione di sostegno;

Le attività che si propone di svolgere, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, con espresso riferimento alle previsioni dell'art. 5, comma 1, lett. a, c, i, h, del D. Lgs 117/2017 sono:

- a) interventi e servizi sociali (ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni) e interventi, servizi e prestazioni (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni)
- c) prestazioni socio-sanitarie (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- collaborazioni con istituzioni pubbliche e con organizzazioni private per lo sviluppo di progetti di interesse sociale;
- attività di consulenza, formazione, informazione e aggiornamento per la promozione e la diffusione delle pratiche del volontariato;
- attività di studio, ricerca scientifica, analisi statistiche, convegni e iniziative editoriali di specifico interesse sociale .

Per lo sviluppo delle proprie attività l'organizzazione è supportata da un apposito comitato scientifico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/17.

L'organizzazione può esercitare, sempre a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. lgs 117/17.

Art.6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Presidente comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 10 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 117/17 e s. m. i.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato.)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione per contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto e dell'eventuale regolamento interno e per il mancato versamento della quota associativa nei termini e per gli importi fissati dal Consiglio Direttivo.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata con adeguata motivazione all'associato.

L'associato può presentare ricorso avverso alla deliberazione di esclusione all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica della esclusione. La deliberazione della dell'Assemblea deve essere adeguatamente comunicata all'associato nei 30 giorni successivi.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione dell'Assemblea.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il compenso è riconosciuto ai componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c. 2 del codice civile.

Art. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale , ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario , il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, messaggio di telefonia mobile inoltrati al recapito risultante dal libro degli associati, ed è divulgata con avviso sul sito telematico dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- regola le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi avversi alle deliberazioni di esclusione adottate dal Consiglio Direttivo.

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera altresì lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

Art. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per la durata di anni 3 e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il presidente della associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone alla approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica d'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi dell'art. 30 del D .Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale della organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche della associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Art.21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 (Il bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/ 17.

Art. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



Art. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 (Responsabilità della Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART 29 (Assicurazione dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa

Art. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.



A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Massimo Lucchi